




Città di  
Sassuolo



# REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E DELLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZ. DI SASSUOLO.

## PROGETTO PRELIMINARE



Progettista:  
**Ing. Cristina Baccilieri**

Collaboratore:  
**Rag. Stefania Forte**

Dirigente:  
**Ing. Giuseppina Mazzarella**

### CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

Tavola n.

**CPA**

	Data	Descrizione
revisione	a	20/07/2011 Emissione
	b	29/08/2011 Rev. 01
	c	
Archivio	G:\Progetto_Braida\NUOVA SEDE VVUU CRI IN VIA S PIETRO\Tecnico\NUOVO PRELIMINARE\PRELIMINARE\COPERTINE\Preliminare\CPA.Doc	

## **SOMMARIO**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO .....	- 5 -
ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE .....	- 6 -
ART. 3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.....	- 6 -
ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO .....	- 7 -
ART. 5 - PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA .....	- 9 -
ART. 6 - PROGETTO DEFINITIVO .....	- 9 -
ART. 7 - OFFERTE TECNICHE AMMESSE .....	- 16 -
ART. 8 - VARIANTI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE .....	- 17 -
ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	- 20 -
ART. 10 – FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE E/O ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....	- 22 -
ART. 11 – FASE PRECONTRATTUALE - VALIDAZIONE DEL PROGETTO .....	- 22 -
ART. 12 - CONTRATTO .....	- 24 -
ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO .....	- 25 -
ART. 14 - DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	- 26 -
ART. 15 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	- 26 -
ART. 16 - TERMINI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA .....	- 30 -
ART. 17 – RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	- 31 -
ART. 18 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	- 31 -
ART. 19 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	- 32 -
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	- 33 -
ART. 21 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	- 36 -
ART. 22 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	- 37 -
ART. 23 - PROGRAMMA DEI LAVORI .....	- 38 -
ART. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE .....	- 38 -
ART. 25 - PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	- 40 -
ART. 26 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE .....	- 41 -
ART. 27 – ANTICIPAZIONE .....	- 42 -
ART. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	- 42 -
ART. 29 - PAGAMENTI A SALDO .....	- 43 -
ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	- 44 -
ART. 31 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO.....	- 46 -
ART. 32 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO .....	- 47 -
ART. 33 - REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE PREZZI .....	- 47 -
ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	- 48 -
ART. 35 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE .....	- 48 -
ART. 36 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE .....	- 49 -
ART. 37 - LAVORI A CORPO .....	- 50 -
ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI.....	- 51 -
ART. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI .....	- 52 -
ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	- 52 -
ART. 41 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PIANO SOSTITUTIVO .....	- 52 -
ART. 42 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO .	- 53 -
ART. 43 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	- 53 -
ART. 44 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA .....	- 54 -
ART. 45 - SUBAPPALTO.....	- 55 -
ART. 46 – SUBAPPALTO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.....	- 59 -
ART. 47 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	- 59 -
ART. 48 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI – DISPOSIZIONI A TUTELA DEI SUBAPPALTATORI .....	- 60 -
ART. 49 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	- 61 -
ART. 50 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE .....	- 62 -
ART. 51 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI .....	- 63 -

ART. 52 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	- 63 -
ART. 53 - CUSTODIA DEI CANTIERI .....	- 63 -
ART. 54 - RISERVE DELL'APPALTATORE .....	- 63 -
ART. 55 - CONSEGNA DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI.....	- 64 -
ART. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	- 65 -
ART. 57 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	- 65 -
ART. 58 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA .....	- 65 -
ART. 59 - CONTO FINALE E COLLAUDO .....	- 66 -
ART. 60 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	- 67 -
ART. 61 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	- 70 -
ART. 62 - RIFERIMENTO NORMATIVO .....	- 71 -
ART. 63 - CUSTODIA DEL CANTIERE .....	- 71 -
ART. 64 - CARTELLO DI CANTIERE .....	- 71 -
ART. 65 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE .....	- 72 -
ART. 66 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI .....	- 73 -
ART. 67 - STRUTTURA PORTANTE .....	- 74 -
ART. 68 - TAMPONAMENTI ESTERNI .....	- 77 -
ART. 69 - PARETI DIVISORIE INTERNE.....	- 77 -
ART. 70 - SERRAMENTI ESTERNI .....	- 78 -
ART. 71 - SERRAMENTI INTERNI.....	- 79 -
ART. 72 - SOLAI .....	- 79 -
ART. 73 - RISPARMIO ENERGETICO.....	- 80 -
ART. 74 - ACUSTICA.....	- 80 -
ART. 75 - PREVENZIONE INCENDI .....	- 80 -
ART. 76 - BARRIERE ARCHITETTONICHE .....	- 81 -
ART. 77 - AREA CORTILIVA .....	- 81 -
ART. 78 - OPERE DI URBANIZZAZIONE .....	- 82 -
ART. 79 - INTERRATO .....	- 82 -
ART. 80 - IMPIANTI MECCANICI .....	- 83 -
ART. 81 - IMPIANTI ELETTRICI.....	- 85 -

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto s'intendono:

- per D.Lgs.163/2006, il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e integrazioni
- per D.P.R. 207/2010 IL Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 1006 n°163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e a2004/18/Ce”
- D.Lgs. n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”);
- D.M. 123/2004 (Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004 n. 123 “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste .....”
- Legge 248/2006 (Legge 4 agosto 2006 n. 248 di conversione del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”).
- Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.”).
- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006
- DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall’art. 2 del Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266, dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 90 del D.lgs. 81/08
- Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)
- Protocollo Intesa sottoscritto con la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 - “Adesione al protocollo d'intesa per la prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità' organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”

- Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Prestazionale l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di urbanistica ed edilizia; lavori pubblici; sicurezza; isolamento termico e rendimento energetico; impianti; prevenzione incendi; eliminazione delle barriere architettoniche; ascensori; marcatura CE prodotti per l'edilizia.

## **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Sassuolo Gestioni Patrimoniali, previa acquisizione del progetto definitivo presentato in sede di offerta e redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dal Servizio Lavori Pubblici, intende affidare al soggetto economico aggiudicatario, mediante contratto d'appalto, la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un immobile da destinare a nuova sede del Corpo Comunale di Polizia Municipale e della Croce Rossa Italiana – Sez. di Sassuolo, con contestuale alienazione di bene immobile ai sensi dell'art. 53, sesto comma del D.Lgs.163/2006.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo quanto previsto nel progetto definitivo offerto dall'appaltatore ed accettato dalla stazione appaltante, realizzato secondo le condizioni stabilite e le prescrizioni tecniche contenute dal presente capitolato prestazionale d'appalto.

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base del progetto preliminare posto a base di gara dalla Stazione Appaltante. Al progetto esecutivo dovranno essere allegati tutti gli elaborati tecnici previsti dal D.P.R. 207/2010. Inoltre dovranno essere recepite eventuali prescrizioni od osservazioni formulate dagli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Eventuali variazioni quantitative o qualitative determinate dalla revisione del progetto a seguito delle prescrizioni degli enti di cui sopra, non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.

Qualora la Stazione Appaltante richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

A parziale corrispettivo del presente appalto la stazione appaltante trasferirà l'immobile denominato “ Ex scuola elementare “S.G.Bosco” ubicato in Sassuolo in via Giordano, come descritto nel disciplinare di gara. Per la determinazione del valore dell'immobile, il concorrente farà riferimento alle indicazioni della perizia di stima che costituisce elaborato di gara.

**Al sensi dell'art.53 comma 10 del D.lgs.163/2006, si specifica che i mezzi**

**finanziari stanziati dalla stazione appaltante, quale corrispettivo del presente appalto tengono conto del trasferimento all'affidatario del bene immobile sopra descritto; pertanto non si perverrà all'aggiudicazione qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene.**

## **ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE**

L'intervento oggetto dell'appalto prevede la realizzazione di una palazzina che ospiterà la nuova sede del Comando di Polizia Municipale e Croce Rossa Italiana.

L'edificio sarà costruito nell'area compresa tra le vie San Pietro, San Luigi e San Matteo, catastalmente individuata al Catasto del Comune di Sassuolo al Foglio n. 24, particelle n. 387, 388 e 389.

La costruzione sarà realizzata con tre piani fuori terra ed uno interrato per un'altezza totale di circa 12,00 m da quota terreno ed una superficie di sedime lorda di circa 800 mq di cui 560 mq a servizio della sede di Polizia Municipale ed i rimanenti per le sede della Croce Rossa Italiana.

La struttura portante sarà realizzata con travi e pilastri in c.a. gettato in opera con tamponamenti in muratura e parete ventilata con finitura in piastrelle di materiale ceramico per meglio connotare l'edificio nel contesto territoriale in cui si trova.

La divisione degli spazi tra Polizia Municipale e Croce Rossa Italiana è confermata anche per ciò che attiene l'area cortiliva: gli accessi saranno gestiti da sbarra e l'area sarà recintata sui quattro lati. Vi saranno alcuni posti auto riservati ai mezzi dei due corpi, posizionati in modo da consentire un rapido ingresso su via San Pietro.

Il tutto in conformità alle caratteristiche descritte negli elaborati progettuali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

## **ART. 3 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE**

La forma e le dimensioni minime delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano individuate negli elaborati di progetto.

## ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

### QUADRO ECONOMICO

<b>Capo A - Lavori a base d'appalto</b>			
A1	Realizzazione dell'interrato	€	161.007,00
A2	Opere edili ed affini	€	2.408.147,85
A3	Impianti elettrici ed affini	€	421.192,00
A4	Impianti meccanici, idro-sanitari ed affini	€	98.747,00
A5	Impianti termici ed affini	€	440.061,00
A6	Area cortiliva esterna all'edificio	€	95.384,38
Totale lavori (Capo A)		€	<b>3.624.539,23</b>
<b>Capo B – Oneri per la sicurezza</b>			
B1	Importo oneri per la sicurezza	€	181.226,96
Totale oneri per la sicurezza (Capo B)		€	<b>181.226,96</b>
<b>Capo C – Spese Tecniche</b>			
C1	Importo per la progettazione definitiva ed esecutiva ( compresi gli importi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)	€	158.400,00
Totale spese tecniche (Capo C)		€	<b>158.400,00</b>
<b>Capo D – Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
D1	Lavori in economia esclusi dall'appalto, rilievi, imprevisti, allacciamenti, accantonamenti	€	606.673,99
D2	Spese varie (pulizie, commissioni, pubblicità)	€	20.597,00
D3	Spese tecniche non comprese nell'appalto (direzione lavori, collaudi, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)	€	155.400,00
D4	Spese per I.V.A. ed altre imposte	€	514.162,92
Totale somme a disposizione (Capo D)		€	<b>1.296.833,91</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'OPERA</b>		€	<b>5.261.000,10</b>

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta € 3.624.539,23

Importo progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della  
sicurezza in fase di progettazione € 158.400,00

Oneri Specifici (OS) dovuti all'impresa per l'adeguamento  
alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008,  
come da computo metrico estimativo specifico per garantire  
la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 181.226,96

**Totale importo soggetto a ribasso € 3.782.939,23**

#### CATEGORIE DEI LAVORI

##### Categoria prevalente:

Descrizione	Categorie	Euro (compresi oneri per la sicurezza)	Oneri sicurezza
Edifici civili e industriali	OG1	€ 2.794.539,23	€ 130.000,00

##### Categoria scorporabile/subappaltabile:

Descrizione	Categorie	Euro (compresi oneri per la sicurezza)	Oneri sicurezza
Impianti tecnologici	OG11	€ 1.011.226,96	€ 51.226,96
<u>Il dettaglio delle categorie di opere specializzate è sotto riportato:</u>			
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	OS03	€ 104.016,28	€ 5.269,28
Impianti termici e di condizionamento	OS28	€ 463.543,28	€ 23.482,28
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	€ 443.667,40	€ 22.475,40

## **CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI**

Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva della progettazione per la sicurezza ai sensi del D.L.vo 81/2008, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. 04.04.2001) sono le seguenti:

- Ib – importo € 2.794.539,23 (di cui € 783.121,25 per opere strutturali);
- IIIa – importo € 436.766,83;
- IIIb – importo € 463.543,28;
- IIIc – importo € 110.916,85;

### **ART. 5 - PROGETTO PRELIMINARE POSTO A BASE DI GARA**

Il progetto preliminare posto a base di gara rappresenta il riferimento primo per la redazione delle successive fasi di progettazione.

In particolar modo si ritengono vincolanti le caratteristiche dimensionali ed estetiche esposte in fase di progetto preliminare, consentendo lievi variazioni nelle dimensioni di pareti e serramenti dettate da esigenze progettuali che devono essere dettagliatamente giustificate in fase di proposta e rispettare i parametri urbanistici ed edilizi.

Il medesimo concetto di rispetto delle scelte effettuate in sede di redazione del progetto preliminare deve essere esteso anche alla collocazione degli ambienti interni, consentendo tuttavia una maggiore libertà nella scelta di attribuzione delle destinazioni d'uso degli spazi.

### **ART. 6 - PROGETTO DEFINITIVO**

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 4 del D.Lgs. 163/06 ed i relativi elaborati dovranno rispettare quanto indicato negli artt. dal 24 al 32 del DPR 05/10/2010 n. 207.

L'inquadramento dell'edificio nel lotto dovrà rispettare le distanze dai fabbricati vicini come previsto dalle disposizioni del Codice Civile e dei vigenti strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC).

Le medesime disposizioni sopracitate dovranno essere tenute in considerazione anche per quanto attiene le caratteristiche del lotto e del fabbricato, con particolare riguardo alla superficie edificabile, all' altezza massima dell'edificio, alle condizioni di permeabilità dell'area e alla quota parte di parcheggi pertinenziali.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 163/06, i concorrenti sono autorizzati a presentare varianti progettuali al preliminare posto a base di gara.

Le caratteristiche **minime inderogabili** alle quali dovranno sottostare i progetti sono indicate nel seguente prospetto:

## POLIZIA MUNICIPALE

LOCALIZZAZIONE NELL'EDIFICIO	LOCALE	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/ CAPIENZA	NOTE
Piano Interrato	Autorimesse	Nel rispetto degli standard urbanistici, è necessario un minimo di 26 spazi (tra interrato e area cortiliva) da dimensionare in funzione dei mezzi a disposizione del corpo: auto, furgoni e motocicli. La corsia di manovra e la rampa devono essere dimensionate in relazione agli spazi di manovra dei veicoli aventi dimensioni particolari.	Sono necessari punti di ricarica elettrica per i dispositivi a bordo dei veicoli (il numero ed il posizionamento saranno da concordare con la Committenza). L'autorimessa della PM e della CRI devono essere autonome e fisicamente separate.
Piano Terra	Ingresso con saletta attesa, servizi igienici per il pubblico e front office di presidio	Il front office deve contenere una postazione per l'ispettore di turno La saletta/spazio di attesa deve essere in grado di ospitare 4 -5 persone.	Deve costituire uno sbarramento all'accesso dell'utenza verso il resto dell'edificio.
Piano Terra	Ufficio sanzioni	4 persone	Deve essere previsto un ampio spazio per armadiature contenitive e deve essere in prossimità del front office.
Piano Terra	Saletta lavoro operatori di polizia	2 persone	Posta in posizione limitrofa all'ufficio sanzioni con possibilità di collegamento diretto con esso.

Piano Terra	Ufficio anagrafe canina ed ufficio commercio	2 persone/cad	L' ufficio anagrafe canina dovrà essere vicina al front office
Piano Terra	Ufficio antinfortunistica	3 persone	
Piano Terra: blocco riservato al Comando, da gestire con controllo accessi e da posizionarsi nei pressi della scala che collega l'interrato con il PT	Saletta intercettazioni con gabinetto scientifico	2 postazioni	Accanto alle celle con lavamani
	Ufficio polizia giudiziaria	1 persona	
	Ufficio polizia giudiziaria	3 persone	
	Archivio anno corrente		Valutare la possibilità di sfruttare lo spazio del corridoio per gli spazi contenitore
	Blocco celle	1 persona per ogni cella	Per la disposizione degli spazi si vedano gli elaborati progettuali, la direttiva tecnica e gli indirizzi progettuali del Ministero dell'Interno sulle camere di sicurezza (2001).
Piano Primo	Sala riunioni/conferenze	Capienza minima 45 posti per astanti + 10 posti per i relatori	Da posizionare vicino allo sbarco della scala ed in prossimità dei servizi igienici. Deve essere prevista la possibilità di creare due ambienti separati con parete mobile.
Piano Primo	Centrale operativa	2 persone	Deve essere previsto un ampio spazio per le attrezzature in dotazione.
Piano Primo	Ufficio comandante (ufficio di tipo direzionale)	1 persona	Deve essere posto in posizione riservata e posto in adiacenza all'ufficio segreteria.
Piano Primo	Ufficio segreteria	2 persone	Deve essere posto in posizione riservata ed in adiacenza all'ufficio del comandante.

Piano Primo	n. 4 Uffici per ispettori	2 persone/cad	
Piano Primo	n. 2 Uffici per commissari	1 persone/cad	
Piano Primo	Ufficio protocollo	1 persona	
Piano Primo	Archivio protocollo anno corrente	/	Da posizionare in prossimità dell'ufficio protocollo.
Piano Secondo	n.1 spogliatoio maschile	n. 40 persone	Da collocare in posizione contrapposta rispetto a quello femminile.
Piano Secondo	n.1 spogliatoio femminile	n. 25 persone	Da collocare in posizione contrapposta rispetto a quello maschile.
Piano Secondo	n. 3 archivi	/	Ogni archivio deve avere un'area minima di 20 mq.
Piano Secondo	Locale armeria		Come da elaborati progettuali, si veda inoltre la Direttiva tecnica e gli indirizzi progettuali dello stato maggiore dell'esercito sui locali adibiti ad armeria (1987).
Piano Secondo	n. 2 depositi		Ogni deposito deve avere un'area minima di 15 mq.
Piano Secondo	Foresteria	n. 2+2 persone	Si desidera avere un'area soggiorno in comune e due camere da letto contrapposte ciascuna munita del proprio servizio igienico.

## CROCE ROSSA ITALIANA

LOCALIZZAZIONE NELL'EDIFICIO	LOCALE	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI/ CAPIENZA	LOCALIZZAZIONE NELL'EDIFICIO
Piano Interrato	Autorimesse	Nel rispetto degli standard urbanistici, è necessario un minimo di 12 spazi (tra interrato e area cortiliva) da dimensionare in funzione dei mezzi a disposizione del corpo: auto ed ambulanze. La corsia di manovra e la rampa devono essere dimensionate in relazione agli spazi di manovra dei veicoli aventi dimensioni particolari.	Sono necessari punti di ricarica elettrica per i dispositivi a bordo dei veicoli (il numero ed il posizionamento saranno da concordare con la Committenza). L'autorimessa della PM e della CRI devono essere autonome e fisicamente separate
Piano Interrato	Locale ricovero equipaggiamenti mezzi speciali	Dimensione simile a quella di un box auto	Il locale deve essere chiuso da un basculante
Piano Terra	Ingresso con reception	1 persona	
Piano Terra	Locale distribuzione generi alimentari (CNF)		
Piano Terra	Sala conferenze	Capienza minima 45 posti per astanti + 5 posti per i relatori	Da posizionare in prossimità dei servizi igienici.
Piano Terra	Posto caldo per ambulanza		Deve essere comunicante con l'atrio di ingresso e dotata di portone sezionale a scorrimento verticale veloce.
Piano Primo	Ufficio Consiglio Nazionale Femminile	2 persone	

	(CNF)		
Piano Primo	Uff. Volontari del Soccorso (VDF)	2 postazioni	Considerare ampio spazio per armadiature
Piano Primo	n. 2 camere da letto	n. 2 letti a castello per ogni stanza.	Le camere devono essere divise per sesso
Piano Primo	Sala ricreativa	Area minima 40 mq	Deve essere presente un angolo cottura, un piccolo spazio biblioteca e deve essere adiacente/comunicante con la postazione operativa
Piano Primo	Postazione operativa (tipo reception)	1 persona	Posta in prossimità dello sbarco delle scale con possibilità di visibilità della zona
Piano Primo	Spogliatoi	4 persone	E' consentito l'utilizzo promiscuo dei servizi igienici per tale scopo
Piano Primo	Deposito	Area minima 9 mq	
Piano Secondo	Sala riunioni	15 persone	
Piano Secondo	Ufficio protezione civile e NAPRO	2 persone	
Piano Secondo	Ufficio Pionieri	2 persone	Considerare ampio spazio per armadiature
Piano Secondo	Ufficio Presidenza ed amministrazione	3 persone	Area minima 25 mq
Piano Secondo	Locale CED		

## **ART. 7 - OFFERTE TECNICHE AMMESSE**

Saranno accettate dalla Commissione giudicatrice offerte tecniche nei limiti dei seguenti aspetti, pur con il vincolo di garantire il pieno rispetto delle varie normative vigenti nelle materie di riferimento.

### **1) Area cortiliva**

Premesso quanto prescritto in merito al rispetto dei requisiti imposti dall'attuale normativa urbanistica, si concede massima libertà nella progettazione dell'area cortiliva fatte salve le indicazioni all'Art. 77 - Area cortiliva

### **2) Caratteristiche dimensionali dell'edificio**

Sono consentite variazioni della sagoma della costruzione purché contenute entro il valore di m 1,00 per ogni lato. Si sottintende ovviamente il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici vigenti.

### **3) Distribuzione degli spazi interni**

Nel rispetto dell'impostazione generale fornita in sede di progetto preliminare (art. 2), sono concesse modifiche alla distribuzione degli ambienti per una maggiore razionalizzazione degli spazi.

### **4) Tamponamenti**

Il raggiungimento di una classe energetica più elevata può essere effettuato con utilizzo di materiali con caratteristiche energetiche - ambientali maggiormente performanti.

Si consideri quanto previsto nella tabella relativa ai criteri di aggiudicazione dei punteggi di gara: l'utilizzo di materiali che migliorino la sostenibilità ambientale è particolarmente gradita all'Amministrazione.

### **5) Serramenti**

Per quanto riguarda ampiezza e forma dei serramenti si consentono modifiche dettate dalla diversa disposizione interna degli ambienti ma si prescrive:

- per le zone di corridoio poste al 1° piano e per la sala riunioni della Polizia Municipale si mantengano inalterate le dimensioni delle specchiature;
- per i rimanenti ambienti si impone il rispetto dei rapporti aero-illuminanti;

### **6) Solai**

Fatte salve le imprescindibili condizioni relative al calcolo strutturale, la

compatibilità con l'impianto di riscaldamento a pavimento ed il rispetto delle caratteristiche energetiche cui devono sottostare i solai che delimitano le zone riscaldate, non si pongono limiti all'utilizzo di un qualsivoglia materiale purché la scelta comporti un miglioramento rispetto a quanto previsto a livello progettuale e sia opportunamente documentata.

## ART. 8 - VARIANTI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara nel quale, tra l'altro, vengono poste tutte le indicazioni tecniche indispensabili all'elaborazione di un progetto definitivo avente le caratteristiche volute dall'Amministrazione per l'opera in argomento.

Potranno essere apportate modifiche di dettaglio, che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto preliminare e **non comportino un aumento dei costi e/o dei tempi per la realizzazione dell'opera.**

E' fatto espresso divieto al concorrente di apportare autonomamente varianti al progetto definitivo ed esecutivo, una volta approvato dalla Stazione appaltante.

Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi che definiscono tutte le opere oggetto dell'appalto.

ELABORATI AMMINISTRATIVI	
ILL	Relazione illustrativa;
TEC	Relazione tecnica;
TEC IMP	Relazione tecnica impianti;
AMB	Studio di prefattibilità ambientale;
GEO	Relazione geologica - geotecnica;
SIC	Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;
CSS _ QE	Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
CPA	Capitolato prestazionale d'appalto;
SC	Schema di contratto

<b>Elaborati Grafici_</b> <b>ARCHITETTONICI</b>	
Tav. A 0	Inquadramento Urbanistico e Territoriale: PSC-RUE, Catasto, Aerofotogrammetria _ Scala 1:2000 – 1:500
Tav. A 1	Schema grafico dello stato di fatto: Inquadramento generale _ Scala 1:200 – 1:500 ;
Tav. A 2	Schema grafico di progetto: Planimetria area cortiliva _ Scala 1:200 ;
Tav. A 3	Schema grafico di progetto: Planimetria piano interrato e terra _ Scala 1:100 ;
Tav. A 4	Schema grafico di progetto: Planimetria piano primo e secondo _ Scala 1:100;
Tav. A 5	Schema grafico di progetto: Planimetria copertura _ Scala 1:100;
Tav. A 6	Schema grafico di progetto: Prospetti, sezioni e viste 3D _ Scala 1:200;

<b>Elaborati Grafici_</b> <b>IMPIANTI</b> <b>URBANIZZAZIONE</b>	
Tav. U 0	Schema degli impianti: Infrastrutture di Urbanizzazione (Rete Idrica-Gas, Fognature, Illuminazione) _ Scala 1:500;
Tav. U 1	Schema degli impianti: Infrastrutture di Urbanizzazione (Rete Elettrica Enel) _ Scala 1:500;
Tav. U 2	Schema degli impianti: Infrastrutture di Urbanizzazione (Rete Telecomunicazioni Telecom) _ Scala 1:500;

<b>Elaborati Grafici_</b> <b>IMPIANTI</b> <b>ELETTRICI</b>	
Tav. E 0	Progetto Impianti Elettrici _ Luci: Planimetria Generale _ Scala 1:100;
Tav. E 1	Progetto Impianti Elettrici _ Illuminazione e Forza Motrice: Piano Interrato _ Scala 1:100;
Tav. E 2	Progetto Impianti Elettrici _ Illuminazione e Forza Motrice: Piano Terra _ Scala 1:100;
Tav. E 3	Progetto Impianti Elettrici _ Illuminazione e Forza Motrice: Piano Primo _ Scala 1:100;
Tav. E 4	Progetto Impianti Elettrici _ Illuminazione e Forza Motrice: Piano Secondo _ Scala 1:100;
Tav. E 5	Progetto Impianti Elettrici _ Illuminazione e Forza Motrice: Piano Copertura _ Scala 1:100;
Tav. E 6	Progetto Impianti Elettrici _ Impianto Rilevazione Incendi: Piano Terra _ Scala 1:100;
Tav. E 7	Progetto Impianti Elettrici _ Impianto Rilevazione Incendi: Piano Primo _ Scala 1:100;
Tav. E 8	Progetto Impianti Elettrici _ Impianto Rilevazione Incendi: Piano Secondo _ Scala 1:100;

<b>Elaborati Grafici_ IMPIANTI TERMO-IDRAULICI</b>	
Tav. T 0	Impianti Termo-Idraulici: Planimetria Generale _ Scala 1:100;
Tav. T 1	Impianti Termo-Idraulici: Piano Interrato _ Scala 1:100;
Tav. T 2	Impianti Termo-Idraulici: Piano Terra _ Scala 1:100;
Tav. T 3	Impianti Termo-Idraulici: Piano Primo _ Scala 1:100;
Tav. T 4	Impianti Termo-Idraulici: Piano Secondo _ Scala 1:100;
Tav. T 5	Impianti Termo-Idraulici: Piano Copertura _ Scala 1:100;
Tav. T 6	Impianti Termo-Idraulici: Schema funzionale;

<b>Elaborati Grafici_ IMPIANTI AERAILICI e VRV</b>	
Tav. V 1	Impianti Aeraulici e VRV: Piano Interrato _ Scala 1:100;
Tav. V 2	Impianti Aeraulici e VRV: Piano Terra _ Scala 1:100;
Tav. V 3	Impianti Aeraulici e VRV: Piano Primo _ Scala 1:100;
Tav. V 4	Impianti Aeraulici e VRV: Piano Secondo _ Scala 1:100;
Tav. V 5	Impianti Aeraulici e VRV: Piano Copertura _ Scala 1:100;

## ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto verrà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 76, 81, e 83 del D.Lgs. 163/06 e art. 120 del DPR 207/2010 prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di seguito indicati;

<b>A</b>	<b>OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo ottenibile</b>	<b>30 punti</b>
a.1	Prezzo – Percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara costituito dall'importo lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	20 punti
a.2	Prezzo – Percentuale di ribasso offerto sull'importo relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva	5 punti
a.3	Offerta in aumento sul prezzo di vendita per lo stabile definito "ex- scuola San Giovanni Bosco"	5 punti
<b>B</b>	<b>OFFERTA TECNICA Punteggio massimo ottenibile</b>	<b>70 punti</b>
b.1	<b>Incarico di Global Service sulla struttura</b> Il Concorrente dovrà dichiarare, sotto sua piena responsabilità, la capacità di garantire la perfetta fruizione della struttura costruita sia per quanto attiene il corretto funzionamento degli impianti (dando precisa evidenza della durata e del contenuto delle assistenze che si impegnerà a fornire, così come i valori prestazionali dei sistemi tecnologici adottati riscontrabili sotto forma di misure fisiche ed ambientali – es. temperature, umidità, portate, ecc) che per quanto riguarda i componenti edili dell'edificio. Ciò comporterà da parte dell'Aggiudicatario l'obbligo delle manutenzioni ordinaria, straordinaria e programmata (secondo i minimi di legge e concordemente con quanto stabilito con l'Ente Appaltante) delle parti costitutive l'opera sopra citate per una durata minima di TRE anni. Il punteggio massimo verrà attribuito a colui che garantirà le prestazioni richieste al precedente capoverso per un periodo di 6 anni. Per valori intermedi si procederà al riconoscimento del punteggio attraverso interpolazione lineare dei periodi proposti in base al punteggio massimo e minimo.	20 punti
b.2	<b>Sistema involucro esterno</b> Il Concorrente dovrà dichiarare, sotto sua piena responsabilità, la capacità di realizzare e certificare le seguenti prestazioni dei componenti l'edificio:	
b.2.1	- rendimento certificato del recuperatore di calore dell'impianto VMC: (rendimento dichiarato e certificato dalla casa costruttrice);	5 punti
b.2.2	- serramenti esterni (facciate vetrate, serramenti, porte) relativi alla zona riscaldata (parametri $U_w$ e fattore g dichiarati dal costruttore in conformità alle norme specifiche);	10 punti
b.2.3	- involucro esterno, orizzontale e verticale (combinazione dei parametri prestazionali trasmittanza termica e periodica dei singoli componenti);	10 punti
b.2.4	- utilizzo di materiali eco-compatibili (secondo quanto dichiarato e dalla casa costruttrice);	5 punti
b.3	<b>Efficienza energetica dell'edificio</b>	
b.3.1	Prestazione energetica per il riscaldamento invernale Il Concorrente dovrà dichiarare, sotto sua piena responsabilità, la capacità di realizzare la progettazione, e conforme esecuzione, finalizzata all'ottenimento delle seguenti prestazioni energetiche del sistema edificio, con la certificazione vincolante dell'Agenzia CasaClima in fase di collaudo finale delle opere ed emissione del certificato "CasaClima classe A" La progettazione energetica nonché la realizzazione ad essa conforme dovrà rispondere alla normativa specifica vigente in materia: DAL n. 156/2008 Emilia Romagna come da modifiche apportate alla parte seconda da DGR 20/09/2010 n. 1362. Si noti che il confronto progettuale per l'assegnazione del punteggio sarà basato sui risultati di output del calcolo previsionale pro CasaClima nella sua versione aggiornata riguardo alla prestazione energetica primaria sul fabbisogno di	10 punti

	riscaldamento.	
b.3.2	Sistemi di produzione energetica da Fonti Energetiche Rinnovabili	10 punti
	Sarà valutata la proposta che dal punto di vista energetico esprima il miglior risultato in termini di efficienza energetica ed investimento economico partendo dalla dotazione minima richiesta dalla normativa in materia (DAL 156/08 e ss. mm. ii).	

#### Clausola di sbarramento

I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all'apertura delle offerte economiche solo qualora nella valutazione degli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di cui ai punti b.1, b.2 e b.3 abbiano raggiunto un punteggio complessivo superiore a 40 punti sui 70 disponibili.

Una Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/2006, esaminerà le offerte tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi secondo le prescrizioni di cui al DPR 5 ottobre 2010 n. 207, con il metodo aggregativo - compensatore previsto all'allegato G, che prevede la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i \times V(a)_i]$$

dove

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
- $\sum_n$  = sommatoria da 1 a n.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> saranno determinati:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (ad esempio il valore tecnico delle opere progettate o le modalità di gestione), attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari;
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale prezzo e rialzo sul prezzo di acquisto dell'immobile denominato "ex scuola San Giovanni Bosco", attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione

appaltante ed il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

La Commissione in seduta pubblica provvederà ad assegnare il punteggio dell'elemento prezzo.

**Si precisa che:**

1. Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tener presente che il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non è ribassabile.
2. ai sensi del comma 9 dell'art.53 del D.Lgs.163/2006, per la selezione della migliore offerta saranno valutate congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 8 del medesimo articolo, come specificato nel bando di gara.

**ART. 10 – FACOLTÀ DI NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE E/O ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà ex art. 81 comma 3 D. Lgs. 163/2006 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo ai concorrenti, né vincola il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi momento in base al preminente interesse pubblico e sulla scorta di valutazioni di propria esclusiva convenienza, adeguatamente motivate, senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa di sorta.

**ART. 11 – FASE PRECONTRATTUALE - VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 168 del D.P.R.207/2010, Il contratto sarà stipulato successivamente all'acquisizione dei pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per

l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara. In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e, come previsto nel bando, ad esercitare la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario

Il progetto facente parte dell'offerta economicamente più vantaggiosa e valutato in quella sede ai fini dell'aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 163/2006 e s.m., verrà sottoposto a verifica da parte dell'Amministrazione, mediante personale interno od esterno alla propria struttura, ai sensi dell'art. 44 e segg. del D.P.R. 207/2010.

L'attività di verifica non potrà in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilità dell'Appaltatore, che resta l'unico responsabile del prodotto fornito. In generale, l'Appaltatore fornirà tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il processo di verifica. Tale collaborazione si sostanzierà in:

- a) consegna di una copia cartacea e di una copia digitale degli elaborati progettuali espressamente dedicate al processo di verifica; tale consegna deve quindi intendersi per ciascun documento prodotto in relazione alle prestazioni previste;
- b) partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del Responsabile del Procedimento;
- c) predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto già prodotto, al fine di rispondere nella maniera più esauriente possibile ai rilievi eventualmente formalizzati; tale documentazione dovrà essere fornita anch'essa in duplice copia cartacea (oltre a una copia digitale) e dovrà evidenziare, attraverso modalità da concordare con il Responsabile del Procedimento, le modifiche apportate ai documenti.

L'Appaltatore non potrà introdurre modifiche al progetto o a singoli elaborati già

verificati, che non siano conseguenti alla necessità di risolvere le non conformità eventualmente rilevate, ovvero che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e con il personale incaricato della verifica. Qualora l'Appaltatore ritenesse di dover apportare modifiche fuori dal suddetto caso, egli è tenuto a comunicare le modifiche apportate contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attività di verifica aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modifiche apportate a documenti già verificati. I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

## ART. 12 - CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 53, 4 comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui l’importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ai sensi dell’art.53 comma 7 si precisa che il trasferimento dell’immobile posto a base di gara avverrà dopo l’approvazione del certificato di collaudo, **mentre il contratto preliminare di vendita sarà sottoscritto contestualmente alla sottoscrizione del contratto per la progettazione ed esecuzione dei lavori.**

Non sarà consentita l'immissione in possesso del medesimo immobile in data anteriore al trasferimento della proprietà.

La Stazione Appaltante, nelle more del trasferimento di proprietà e su richiesta dell'appaltatore, permetterà la redazione del progetto di ristrutturazione o costruzione dell'immobile oggetto di permuta al fine dell'acquisizione dei relativi titoli edilizi

abilitativi. L'appaltatore potrà dare inizio ai lavori successivamente al trasferimento della proprietà.

## **ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 la cui vigenza viene qui espressamente richiamata ai sensi e per gli effetti dell'art.253, comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. n.163 del 2006;
- b) il presente capitolato;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.
- g) l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario.
- h) il preliminare di vendita stipulato contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto;

**Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del D.Lgs. n.163 del 2006 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, tutte quelle comunque richiamate nel presente capitolato e in particolare:**

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto vigente e applicabile;
- b) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
- c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni;
- d) il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali il computo metrico e il computo metrico estimativo.

## **ART. 14 - DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente capitolato e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

## **ART. 15 – CAUZIONI, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire una **cauzione provvisoria** pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 40 comma 7 del Dlgs. stesso. La cauzione potrà essere bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Articolo 107 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dovrà prevedere una validità pari a 180 gg. Per maggiori dettagli, si rimanda al bando di gara.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del Regolamento, l'appaltatore deve presentare una **cauzione definitiva** a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del Dlgs. stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia dovrà essere prestata e sarà svincolata secondo le modalità di legge. La cauzione in oggetto, dovrà essere obbligatoriamente predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva " e allegata scheda tecnica tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. Nel caso di consegna

anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, in deroga all'art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia della cauzione definitiva deve decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

3. L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell' art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e dell'art. 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne l'Amministrazione per il danneggiamento o la distruzione - totale o parziale - di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel periodo di esecuzione dei lavori. Detta polizza deve inoltre prevedere la copertura assicurativa per i danni cagionati a terzi nell'intero periodo di durata dei lavori stessi e dovrà essere stipulata sulla base delle condizioni di cui allo Schema Tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, rispetto alle quali dovranno tuttavia prevedersi tassativamente le seguenti deroghe e/o integrazioni:

a) relativamente alle norme valevoli per entrambe le Sezioni (A e B):

- integrazione all' art. 15 – finalizzata a precisare che per "Assicurato" deve intendersi: il Committente e suoi incaricati, l'Appaltatore, l'Impresa esecutrice, i Subappaltatori e rispettivi dipendenti, i soggetti incaricati della Direzione Lavori, Collaudatori, Fornitori e ogni altro soggetto partecipante all'esecuzione dei lavori contrattualmente definito;
- deroga agli artt. 19 (Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio), 20 (Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato) e 32 (Forma delle comunicazioni) per estensione di validità alle comunicazioni trasmesse a mezzo telefax;
- inserimento della clausola di buona fede;

b) relativamente alla Sezione A – Danni alle Opere:

- deroga dell' art. 2 comma e) – per estensione di validità dell'assicurazione anche in carenza dell'individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici;
- deroga all' art. 3 punto 4) – per estensione dell'assicurazione ai danni da azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli);

- deroga all' art. 3 punto 5) – per estensione dell'assicurazione ai danni da forza maggiore;
- deroga all' art. 3 punto 6) – per estensione dell'assicurazione ai danni da errori di progettazione;
- deroga all' art. 3 punto 7) – per estensione dell'assicurazione ai “maggiori costi per lavoro straordinario notturno, festivo e trasporto a grande velocità”;

c) relativamente alla Sezione B – R.C.T.:

- inserimento della clausola “Pluralità di assicurati - RC Incrociata”;

L'assicurazione in premessa dovrà prevedere, nelle rispettive Sezioni della Scheda Tecnica, le seguenti somme e massimali assicurati:

a) Sezione A – Danni alle Opere

- alla partita 1. Opere – una somma corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo a carico del Contraente di successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
- alla partita 2. Opere ed impianti preesistenti – la somma di euro 1.000.000,00 (unmilione) a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;
- alla partita 3. Costi di demolizione e sgombero – la somma di euro 1.000.000,00 (unmilione) a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

b) Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

- un massimale pari al 5 per cento (cinque per cento) della somma assicurata alla partita 1. Opere della Sezione A, ma in ogni caso non inferiore a euro 1.000.000,00.

La sopra indicata copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Deve prevedersi la **garanzia di manutenzione** per un periodo di **dodici mesi**.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo, a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa, prima della stipula del contratto e/o almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna anticipata rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Le garanzie di cui al presente comma 3 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime di responsabilità disciplinato dall'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 128 del regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti

4. Ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria.

#### **5. GARANZIA DEI PROGETTISTI**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del D.L.vo. 163/2006 e s.m., nonché dell'art.269 del D.P.R. n°207/2010, l'appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato del collaudo provvisori; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) del D.L.vo. 163/2006 e s.m. resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.

L'assicurazione in oggetto deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010;
- b) dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione

ai sensi dell'art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e la progettazione esecutiva sia realizzata dal suo staff tecnico.

## **ART. 16 - TERMINI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Successivamente alla stipula del contratto il R.U.P. ordina all'appaltatore, con apposita nota, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n.163 del 2006;
2. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, redatta secondo le indicazioni del codice dei contratti, deve essere consegnata alla Stazione appaltante **entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto n°1.**
3. Il progetto esecutivo non potrà contenere alcuna variazione alla quantità e qualità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e approvato dalla stazione appaltante.
4. Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 5 del D.Lgs. 163/06 ed i relativi elaborati dovranno rispettare quanto indicato negli artt. dal 33 al 43 del DPR 05/10/2010 n. 207. Come previsto dal comma 2 dell'art. 93 del D.Lgs. 163/06, il RUP ha facoltà di integrare o ridurre le prescrizioni di cui al suddetto comma 5 del medesimo decreto, qualora le ritenga insufficienti o eccessive.
5. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal regolamento e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 136 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante

avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione del progetto esecutivo. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto esecutivo ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente. Nel caso di errori ed omissioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell'affidatario.

6. Il progetto esecutivo sarà redatto a cura dell'aggiudicatario dell'appalto, completo di relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, elaborati grafici nelle opportune scale, nel rispetto degli artt. 33 e seguenti del Regolamento generale.
7. Qualora il R.U.P. richieda motivatamente ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.
8. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
9. Ai sensi del comma 10 dell'art.168 del D.lgs. 163/2006, il coordinatore per la progettazione, che redige per il progetto esecutivo il piano di sicurezza e di coordinamento, è nominato dalla stazione appaltante su proposta dell'affidatario.

## **ART. 17 – RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo previsto dall'articolo 11, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 25.

## **ART. 18 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, in seguito a consegna, risultante da

- apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
  3. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.140 del codice dei contratti.
  4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante richiede altresì un DURC alla data della consegna ed altresì in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
  5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
  6. In caso di consegna in ritardo per colpa della stazione appaltante, trova applicazione l'art.157 del D.P.R. 207/2010, nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso da parte dell'esecutore del contratto.

## **ART. 19 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata

ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n.81 del 2008.

## **ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI**

## LAVORI

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. In seguito alla risoluzione del contratto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.163 del 2006.
6. come previsto dal bando la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui al 1° comma dell'art.140 del D.lgs.163/2006, come modificato dalla Legge 106/2011.
7. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
  - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei

- lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, mancato rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 46 o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e seguenti del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
8. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
9. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

11. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
  - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

## **ART. 21 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:
  - a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara e dall'offerta tecnica presentata, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità

- dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
  - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
  - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.
3. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto ed all'appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'art. 157 del D.P.R.207/2010.

## **ART. 22 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

- 1. Il tempo utile posto a base di gara per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 510 (cinquecentodieci)** naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'area alla ditta aggiudicataria per l'inizio dei lavori.
- 2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
- 3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
- 4. Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.

L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.

## **ART.23 - PROGRAMMA DEI LAVORI**

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare all'Amministrazione appaltante il programma per l'esecuzione delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato dall'Amministrazione. Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'Amministrazione appaltante, l'appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'Amministrazione appaltante.

Il programma approvato non vincola l'amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori: esso è impegnativo invece per l'appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

L'impresa dovrà inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori a sua cura e spese il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di m.1,00 (larghezza) x m.2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell'01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

L'impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre giorni dalla data del collaudo.

## **ART. 24 - SOSPENSIONI E PROROGHE**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano gli articoli 158, 159 e 160 del regolamento generale.
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata

proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente motivati e documentati dall'appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

## ART. 25 - PENALI IN CASO DI RITARDO – PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 145 del regolamento generale e degli artt.136 e seguenti del D.Lgs. n.163 del 2006, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo ***viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.***
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 11, comma 4;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
  - d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 14.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. **L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 14, in materia di risoluzione del contratto (articolo 145, comma 3 del regolamento generale).**

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. **Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione.**
9. la penale prevista dal presente articolo, trova altresì applicazione in caso di ritardo nella redazione del progetto esecutivo (art.17 del presente capitolato)
10. In riferimento all'art. 74 "ACUSTICA" del presente capitolato (a cui si rimanda per i dettagli tecnici) si precisa che, qualora fosse accertata la mancata rispondenza ai limiti di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2008, come previsto dalla LR 15/2001, l'appaltatore sarà tenuto alla bonifica dell'elemento al fine di rientrare dei limiti di legge. La mancata fruizione dello stabile per effetto dei suddetti lavori di bonifica, comporterà l'applicazione della penale di cui al presente articolo, fatta salva l'applicazione dell'art. 231 del D.P.R.207/2010.

## **ART. 26 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE**

1. Il pagamento della progettazione avverrà entro 30 giorni dalla data di consegna lavori.
2. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21-bis, comma 6.
3. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
4. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del D.P.R. n. 34 del 2000, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.

## **ART. 27 – ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 140 del regolamento generale, non è dovuta alcuna anticipazione.

## **ART. 28 - PAGAMENTI IN ACCONTO**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogniqualvolta il suo credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunta la somma di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 gg., il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del regolamento generale, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC.

## ART. 29 - PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo e alle seguenti condizioni:
  - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, **conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123**, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4

allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del regolamento generale, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

## **ART. 30 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. **L'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno effettuati dalla StazioneAppaltante, esclusivamente a mezzo bonifico. L'appaltatore si obbliga a comunicare alla medesima Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente appaltante entro 7 giorni dall'accensione del/i c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi**

informativi comporta l'applicazione, da parte della Stazione Appaltante, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto.
3. Il contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. L'appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
6. L'appaltatore, il subappaltatore che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura di Modena.
7. Per quanto riguarda la cessione di credito, disciplinata al successivo articolo 26, ai sensi della Determinazione dell'Autorità n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione

appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

8. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai sensi della Determinazione dell'Autorità n.10/2010, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.

## **ART. 31 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.

## **ART. 32 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

## **ART. 33 - REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE PREZZI**

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del D.Lgs. n.163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ove ricorrano le circostanze previste dall'articolo 133 del D.Lgs. 163 del 2006, si procederà alla compensazione dei prezzi con le modalità e nei limiti previsti da tale normativa.
3. Ferme restando le disposizioni previste al comma 2 e qualora esse siano compatibili con quelle riportate nel presente comma, al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 del D.Lgs. 163 del 2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. Con le modifiche introdotte al comma 4 dell'articolo 133 la compensazione

per eventuali aumenti repentini, in aumento o in diminuzione, dei prezzi viene effettuata non più per la percentuale eccedente il 10 per cento ma per la metà di tale percentuale. La compensazione viene, quindi, determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

## **ART. 34 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. n.163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia, che nell'oggetto sociale sia previsto l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera Raccomandata A/R alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest'ultima non le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione mediante lettera Raccomandata A/R.
4. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **ART. 35 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 140 del D.Lgs. n.163 del 2006.

Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.163 del 2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs. n.163 del 2006.

## **ART. 36 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai

commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **ART. 37 - LAVORI A CORPO**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare ed integrare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati ai sensi dell'art. 119 DPR 207/2010, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

## ART. 38 - VARIAZIONE DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della stazione appaltante.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. **Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5 per cento per tutti gli altri lavori dei gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro dell'appalto di cui all'articolo 132, comma 3 del D.Lgs. n.163 del 2006 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.**
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto **al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti e deve trovare**

**copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.**

## **ART. 39 - NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **ART. 40 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore dovrà essere in possesso dell'idoneità tecnico-professionale, così come definita all'art.89, comma 1, lettera L) del D.Lgs. 81 del 2008.

## **ART. 41 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO – PIANO SOSTITUTIVO**

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008.

## **ART. 42 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
  - c) eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## **ART. 43 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio

dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, previsto dall'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 2006 e redatto ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Come previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006, il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

#### **ART. 44 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento OPPURE il piano sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 45 - SUBAPPALTO**

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, l'osservanza dell'articolo 118 del D.Lgs. n.163 del 2006, e come di seguito specificato:
  - a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
  - b) i lavori delle categorie a qualificazione obbligatoria diverse da quella prevalente, generali o specializzate, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori ovvero a 150.000 euro a tal fine indicati nel bando, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione possono essere subappaltati nei limiti previsti dall'art. 37 del codice. Tali opere sono scorporabili per la loro totalità ai fini della costituzione di associazioni temporanee d'impresa. Il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria, salvo che per motivate esigenze debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa

la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.

- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
  - b) l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'effettiva applicazione della presente disposizione viene verificata dalla stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione;
  - c) **NEI CARTELLI ESPOSTI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE DEVONO ESSERE INDICATI ANCHE I NOMINATIVI DI TUTTE LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, COMPLETI DELL'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA DEI LAVORI SUBAPPALTATI E DELL'IMPORTO DEI MEDESIMI;**
  - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
  - f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva;
  - g) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono altresì trasmettere copia del piano di sicurezza di cui all'art.131 del D.Lgs. n.163 del 2006 in coerenza con i piani di sicurezza predisposti dall'appaltatore ai sensi

degli articoli 40 e 42 del presente Capitolato.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il subappalto sarà concesso nel rigoroso rispetto di quanto riportato nel protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Sassuolo, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n°186 del 12/07/2011 **“adesione al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”** pubblicato all'Albo Pretorio del Comune alla sezione **“gare d'appalto”**.

## **ART. 46 – SUBAPPALTO DELL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

1. La disciplina del subappalto dell'attività di progettazione è regolata dagli artt. 91, comma 3 e 118 del D.Lgs. 163/06.
2. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, se e in quanto previsti dal Capitolato, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
3. Resta inteso che nell'ipotesi di subappalto consentito, il subappaltatore dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale ed i requisiti tecnici ed economici richiesti per il servizio oggetto di subappalto.

## **ART. 47 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6 del D.Lgs. n.163 del 2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

## **ART. 48 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI – DISPOSIZIONI A TUTELA DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a lui effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, per lavori contabilizzati e compresi nel relativo certificato di pagamento, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. In proposito, l'Appaltatore prende atto che in sede di autorizzazione al subappalto non saranno accolte dalla Stazione Appaltante istanze e/o contratti di subappalto recanti condizioni di pagamento delle prestazioni svolte dai subappaltatori che risultino incompatibili con il termine di 20 giorni sopra indicato. In ogni caso eventuali condizioni incompatibili saranno ritenute nulle di diritto e l'Appaltatore dovrà rispettare il termine di trasmissione delle fatture di cui al presente articolo. **Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a suo favore. In caso di controversia insorta tra Appaltatore e subappaltatori o cottimisti e fino a risoluzione della stessa, la Stazione appaltante potrà anche operare a garanzia una corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti all'Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.**
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

3. L'Appaltatore prende atto altresì che il mancato o intempestivo adempimento di cui ai commi 1 e 2, risultante ingiustificato dopo formale richiamo e/o messa in mora, costituisce per la Stazione appaltante grave inadempimento contrattuale, come tale passibile delle conseguenze previste dagli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. n.163 del 2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento).
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. Ai sensi dell'art.118 comma 4 del D.lgs.163/2006 gli oneri della sicurezza dovranno essere corrisposto senza alcun ribasso. Le fatture dovranno evidenziare il corrispettivo dei lavori ed il corrispettivo per gli oneri della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni.

#### **ART. 49 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o ecceda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

- esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla detrazione di una somma come prevista dalla normativa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

#### **ART. 50 - CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE**

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione nei modi previsti dall'art. 164 del Regolamento.

L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del Regolamento.

#### **ART. 51 - DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI**

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 136 del Regolamento.

#### **ART. 52 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificchino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 139 del Regolamento e dall'art. 20 del Capitolato Generale.

#### **ART. 53 - CUSTODIA DEI CANTIERI**

E' a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta per l'appaltatore e per il direttore dei lavori la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da €. 51,00 a €. 516,00.

#### **ART. 54 - RISERVE DELL'APPALTATORE**

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo

economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. n.163 del 2006.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
3. L'appaltatore che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo anche qualora siano decorsi i termini di cui all'articolo 141 del D.Lgs. n.163 del 2006 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell'art. 240-bis del D.Lgs. n.163 del 2006, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
5. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.
6. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 47 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
7. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Modena ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 55 - CONSEGNA DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI**

Entro il termine per l'ultimazione dei lavori l'appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le dichiarazioni di conformità.

Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l'Amministrazione provvederà autonomamente all'acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell'appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

## **ART. 56 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori come previsto dall'art. 199 del Regolamento.

In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione appaltante. In tal caso di provvederà secondo quanto previsto dall'art. 172 comma 2 del Regolamento.

## **ART. 57 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO**

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere.

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'amministrazione committente.

Ove l'appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si procederà d'ufficio e le spese saranno addebitate all'impresa, detraendole dall'importo della successiva liquidazione. E' a carico dell'impresa anche la riparazione di tutti i danni che si verificassero nelle opere, anche in seguito a pioggia o gelo.

## **ART. 58 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL'OPERA**

Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l'opera immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, procederà alla presa in consegna anticipata dell'opera con le modalità previste

dall'art. 230 del Regolamento.

Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, l'appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

La presa in consegna anticipata da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

## **ART. 59 - CONTO FINALE E COLLAUDO**

All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del Responsabile del Procedimento.

Il conto finale ed il certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori, verrà emesso entro e non oltre 6 mesi dalla data di ultimazione lavori. Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall'importo di liquidazione finale o dalla cauzione definitiva.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle

responsabilità previste dalla legge.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, previa costituzione di cauzione a garanzia della rata di saldo..

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 224 del Regolamento.

## **ART. 60 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) **l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque**

**connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi o da subappaltatori in conseguenza dell'esecuzione di lavori;**

- d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) **la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;**
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi

genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Comune, ANAS, ENEL, Telecom, Hera e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

## **ART. 61 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

- 1. L'appaltatore è obbligato:
  - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
  - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
  - c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
  - d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
- 2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla

conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## **ART. 62 - RIFERIMENTO NORMATIVO**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Prestazionale l'appalto è soggetto all'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di urbanistica ed edilizia; lavori pubblici; sicurezza; isolamento termico e rendimento energetico; impianti; prevenzione incendi; eliminazione delle barriere architettoniche; ascensori; marcatura CE prodotti per l'edilizia.

## **ART. 63 – CUSTODIA DEL CANTIERE**

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

## **ART. 64 – CARTELLO DI CANTIERE**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito **numero 1 esemplari** del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché con i loghi ed i riferimenti normativi forniti dalla Stazione

Appaltante, curandone i necessari aggiornamenti periodici, compresa l'indicazione dei nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, **completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi, con loghi e diciture fornite dalla S.A.**

## **ART. 65 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni che debbano essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione Appaltante;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti canoni di conferimento a discarica ecc direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e di copia e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto, ivi comprese le imposte e ogni altra spesa, nessuna esclusa, inerente e conseguente il trasferimento della proprietà dell'immobile denominato "ex scuola elementare S.G. Bosco".
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## **ART. 66 - ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI CONTRATTUALI**

L'impresa dichiara di aver esaminato e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, il contenuto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto

## **PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE**

### **ART. 67 - STRUTTURA PORTANTE**

Il calcolo degli elementi strutturali è stato effettuato considerando la seguente normativa di riferimento:

D.M. 14.01.2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni;

Circ. Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

e le seguenti referenze tecniche (Cap. 12 D.M. 14.01.2008)

UNI ENV 1992-1-1 Parte 1 -1: Regole generali e regole per gli edifici;

UNI EN 206-1/2001 - Calcestruzzo. Specificazioni, prestazioni, produzione e conformità.

UNI EN 1993-1-1 - Parte 1-1:Regole generali e regole per gli edifici;

UNI EN 1998-1 – Azioni sismiche e regole sulle costruzioni;

UNI EN 1998-5 – Fondazioni ed opere di sostegno.

Le analisi e le verifiche sono state condotte con il metodo degli stati limite (SLU ed SLE) utilizzando i coefficienti parziali della normativa di cui al DM 14.01.2008.

L'analisi delle sollecitazioni è stata effettuata in campo elastico lineare, per l'analisi sismica è stata effettuata una analisi dinamica modale.

Per i calcoli è stato utilizzato il software CDS Win versione 10.1 prodotto dalla Software Tecnico Scientifico S.r.l..

Per la caratterizzazione geotecnica si è fatto riferimento alla relazione geologica allegata al presente progetto. Alcuni parametri come "Kt", cedimenti e "VS30", andranno individuati al momento della stesura del un progetto definitivo in seguito alla redazione, da parte di un tecnico abilitato, della relazione specialistica come stabilito all'art. 26 del DPR 05/10/2010 n. 207, in conformità con quanto richiesto dal DM 14/01/2008, in considerazione del fatto che il Comune di Sassuolo è classificato in zona 2 e che nelle vicinanze è presente la faglia flessura di Sassuolo.

La struttura di fondazione è costituita da una platea nervata in c. a. dello spessore di 50 cm e da un reticolo di travi in spessore di platea 100 x 50 cm.

I muri contro terra, in c.a., hanno un'altezza massima di 5,00 m e spessore 30 cm.

La struttura in elevazione è costituita da setti in c.a. di spessore 30 cm in prossimità di tutti i vani scala e ascensori e da una struttura mista a setti (di spessore 30 cm) e pilastri (delle dimensioni di 30x50, 30x70 e 30x100 cm).

Gli impalcati sono stati così dimensionati:

1) Solaio I° impalcato:

- pannelli tipo Predalles spessore 30 cm (25+5);
- travi in altezza in c.a. gettate in opera (30x50,T 50x50x30) doppia orditura;
- travi portamuro (30x40)

2) Solaio II° impalcato:

- pannelli tipo Predalles o latero - cemento spessore 30 cm (25+5);
- travi in altezza in c.a. gettate in opera (30x50,T 50x50x30) doppia orditura;
- travi portamuro (30x40);

3) Solai III° e IV° impalcato:

- pannelli tipo Predalles o latero - cemento spessore 30 cm (25+5);
- travi in altezza in c.a. gettate in opera (30x50,T 50x50x30) doppia orditura;
- travi in c.a. gettate in opera (T 90x50x30) o precomprese 35x70 nella parte centrale del fabbricato;
- travi portamuro (30x40).

Per il calcolo delle armature sono stati rispettati i minimi di legge di seguito riportati:

TRAVI:

Area minima delle staffe pari a  $1.5 \cdot b$  mmq/ml, essendo b lo spessore minimo dell'anima misurato in mm, con passo non maggiore di 0,8 dell'altezza utile e con un minimo di 3 staffe al metro. In prossimità degli appoggi o di carichi concentrati per una lunghezza pari all'altezza utile della sezione, il passo minimo sarà 12 volte il diametro minimo dell'armatura longitudinale.

Armatura longitudinale in zona tesa  $\geq 0,15\%$  della sezione di calcestruzzo. Alle estremità è disposta una armatura inferiore minima che possa assorbire, allo stato limite ultimo, uno sforzo di trazione uguale al taglio.

In zona sismica, nelle zone critiche, il passo staffe è non superiore al minimo di:

- un quarto dell'altezza utile della sezione trasversale;
- 175 mm e 225 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 volte e 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali considerate ai fini delle verifiche, rispettivamente per CDA e CDB;
- 24 volte il diametro delle armature trasversali.

Le zone critiche si estendono, per CDB e CDA, per una lunghezza pari rispettivamente a 1 e 1,5 volte l'altezza della sezione della trave, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro. Nelle zone critiche della trave il rapporto fra l'armatura compressa e quella tesa è maggiore o uguale a 0,5.

#### PILASTRI:

Armatura longitudinale compresa fra 0,3% e 4% della sezione effettiva e non minore di  $0,10 \cdot N_{ed} / f_{yd}$ ;

Barre longitudinali con diametro  $\geq 12$  mm;

Diametro staffe  $\geq 6$  mm e comunque  $\geq 1/4$  del diametro max delle barre longitudinali, con interasse non maggiore di 30 cm.

In zona sismica l'armatura longitudinale è almeno pari all'1% della sezione effettiva; il passo delle staffe di contenimento è non superiore alla più piccola delle quantità seguenti:

- $1/3$  e  $1/2$  del lato minore della sezione trasversale, rispettivamente per CDA e CDB;
- 125 mm e 175 mm, rispettivamente per CDA e CDB;
- 6 e 8 volte il diametro delle barre longitudinali che collegano, rispettivamente per CDA e CDB.

## **ART. 68 - TAMPONAMENTI ESTERNI**

Le pareti perimetrali saranno realizzate in modo da garantire un valore di trasmittanza termica inferiore a quanto previsto alla Tabella F.1 della DGR 30/09/2010 n. 1362.

Nella fattispecie è stato utilizzato un blocco in laterizio, isolante tipo lana di roccia, intercapedine di aria per la realizzazione della parete ventilata esterna e rivestimento in materiale ceramico, ottenendo un valore di  $U \leq 0.26 \text{ W/mq}^\circ\text{K}$ .

## **ART. 69 - PARETI DIVISORIE INTERNE**

Le partizioni interne vengono realizzate per la maggior parte degli ambienti attraverso l'utilizzo di pareti divisorie ed attrezzate in modo da garantire il più possibile la flessibilità nell'organizzazione degli spazi.

Le pareti divisorie avranno struttura portante metallica e pannelli in conglomerato ligneo, salvo nelle zone di reception in cui essi saranno sostituiti da una porzione vetrata. All'interno della parete sarà consentito l'alloggio degli impianti e l'eventuale posizionamento di pannelli fonoassorbenti.

Le pareti attrezzate, anch'esse a tutt'altezza, svolgeranno contemporaneamente la funzione di contenitore e di separazione tra gli ambienti e saranno costituite da componenti in conglomerato ligneo.

Le zone destinate ad ospitare le celle di sicurezza avranno pareti interne in conglomerato cementizio armato con spessore minimo di 15 cm con cemento lisciato e ben rasato senza intonaco, trattato con vernici a base di resine epossidiche di colore chiaro; se adiacenti ad altri locali aventi destinazione d'uso diversa da quella detentiva, dovranno essere acusticamente coibentate con idonei materiali non a contatto con le superfici interne delle camere stesse.

L'armeria ed il locale ad essa antistante avranno pareti perimetrali di spessore 15 cm in muratura.

Le rimanenti partizioni saranno realizzate in muratura intonacata e tinteggiata o finita con rivestimento ceramico (nelle zone dei servizi igienici e degli spogliatoi) ed opportunamente isolate per garantire la rispondenza ai requisiti acustici passivi.

Nella sala riunioni, posta al primo piano della sede della Polizia Municipale, sarà presente una parete mobile che garantirà la partizione della sala stessa in due zone. Tale parete necessiterà di una trave in cemento armato posta in sommità cui vincolarsi stabilmente e di una rotaia che ne consentirà l'impacchettamento lungo la parete perimetrale della stanza garantendo un parziale oscuramento delle vetrate.

## **ART. 70 - SERRAMENTI ESTERNI**

I serramenti esterni costituiscono parte integrante della chiusura verticale esterna e rappresentano uno dei mezzi per il controllo dell'immissione di aria, acqua, calore e rumore negli ambienti contribuendo quindi al mantenimento del comfort all'interno del fabbricato.

Le prestazioni di resistenza all'azione del vento, tenuta all'acqua e all'aria dovranno essere conformi a quanto prevede la norma UNI 7979 conformemente al contesto climatico (zona E), all'intensità dei venti (zona 2), alle caratteristiche geomorfologiche del sito e all'altezza del fabbricato.

Ai fini dell'isolamento acustico ai rumori aerei i criteri di scelta di un serramento esterno tengono conto, principalmente, dei livelli sonori di normale tollerabilità in funzione del tipo di ambiente e dei livelli di rumore sollecitante esterno in funzione della zona di rumore. Anche in questo caso si richiede la conformità con quanto previsto al DPCM 5/12/1997.

Per quanto riguarda il comfort climatico, la trasmittanza termica del serramento dovrà essere inferiore a quanto previsto alle Tabelle G.1 e G.2 della DGR 30/09/2010 n. 1362, ovvero  $2,2 \text{ W/mq}^\circ\text{K}$  per quanto riguarda le chiusure trasparenti comprensive di infissi e  $1,7 \text{ W/mq}^\circ\text{K}$  per quanto riguarda la sola componente vetrata.

Nella fattispecie è stato scelto un infisso con telaio in alluminio a taglio termico e vetro doppio o triplo a seconda dell'ampiezza del foro muro.

## **ART. 71 - SERRAMENTI INTERNI**

Nella maggior parte dei casi le porte interne faranno parte della struttura che costituisce la parete divisoria e pertanto ne recepirà caratteristiche di materiale, colore e finitura.

Le porte dei servizi igienici e degli antibagni avranno struttura in alluminio e pannellatura in tamburato.

I locali destinati a deposito, archivio e vani tecnologici, opportunamente compartimentati, avranno accesso attraverso porta tagliafuoco. Tale tipologia di serramento sarà prevista anche per l'accesso ai vani scala dal piano interrato.

In funzione di quanto previsto nel piano di evacuazione da presentare al Comando dei Vigili del fuoco per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, alle portelocate lungo le vie d'esodo saranno predisposti maniglioni antipanico.

La "stanza calda", destinata al ricovero dell'ambulanza a piano terra presenterà un'avvolgibile a scorrimento rapido verticale.

## **ART. 72 - SOLAI**

I solai saranno realizzati con pannelli tipo "Predalles" o in latero cemento in funzione del carico cui dovranno assolvere.

Il solaio di copertura presenta un laterizio di 24 cm di spessore con 4 cm di soletta collaborante sormontati da un massetto in calcestruzzo ed uno spessore di isolante tale da garantire la prestazione sotto citata. Il tutto sarà completato da un doppio strato di guaina bituminosa.

Tale pacchetto raggiunge una trasmittanza di 0,24 W/mq°K e soddisfa quanto previsto alla Tabella F.2 della DGR 30/09/2010 n. 1362

Il solaio sovrastante l'autorimessa è costituito da un laterizio di 24 cm di spessore con 4 cm di soletta collaborante ed uno spessore di isolante tale da garantire la prestazione sotto citata.

Il tutto verrà completato con il massetto in cls e pavimentazione.

Tale pacchetto raggiunge una trasmittanza di 0,26 W/mq°K e soddisfa quanto previsto alla Tabella F.3 della DGR 30/09/2010 n. 1362.

## **ART. 73 - RISPARMIO ENERGETICO**

L'obiettivo principale della Committenza è la realizzazione di un edificio energeticamente efficiente e performante.

Si richiede la conformità alla normativa regionale vigente (D.G.R. 20/09/2010, n. 1362) ed inoltre la rispondenza al Protocollo CasaClima 2011 per il raggiungimento della classe A come limite minimo.

I costi di certificazione saranno totalmente a carico delle imprese esecutrici.

## **ART. 74 - ACUSTICA**

Gli elementi costituenti l'edificio, quali pareti, solai, serramenti, saranno progettati e realizzati in modo da garantire il rispetto dei requisiti acustici passivi come previsto in Tabella B del DPCM 5/12/1997 per la categoria B tra le due unità abitative.

Il fabbricato oggetto dell'appalto sarà ubicato in un'area posta in classe 3 dalla classificazione acustica del Comune di Sassuolo, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/04/2008, come previsto dalla LR 15/2001.

La verifica del rispetto di tali valori dovrà essere dimostrata sperimentalmente attraverso misurazioni al termine dei lavori e/o in corso d'opera in funzione delle richieste della Direzione Lavori.

L'accertamento della mancata rispondenza ai suddetti limiti comporta l'obbligo della bonifica dell'elemento al fine di rientrare nei limiti di legge e al pagamento di un risarcimento che sarà proporzionato alla durata della mancata fruizione dello stabile durante i lavori di ripristino. Si richiede inoltre la conformità ai requisiti previsti per la classe III, al Prospetto 1, della UNI 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari "Procedura di valutazione e verifica in opera" per quanto riguarda:

- il calpestio tra ambienti sovrapposti;
- il livello sonoro immesso da impianti;
- l'indice di valutazione del potere fonoisolante per le partizioni verticali di celle di sicurezza e sala riunioni della Polizia Municipale;

## **ART. 75 - PREVENZIONE INCENDI**

Nella progettazione dello stabile sarà necessario osservare tutti i dettami presenti nei Decreti Ministeriali in merito alla regola tecnica di prevenzione incendi per i diversi

ambiti.

A titolo indicativo ma non necessariamente esaustivo per la progettazione, si citano i decreti:

- DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- DM 12/04/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- DM 22/02/2006 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti”;
- DM 01/02/1986 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili”.

L'Appaltatore avrà l'onere della redazione dell'esame progetto da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi.

## **ART. 76 - BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Gli elaborati progettuali dovranno contenere in dettaglio tutte le soluzioni adottate per il rispetto della normativa vigente, per la quale si può fare riferimento a quanto previsto all'art. 82 del “Testo unico in materia di edilizia” (D.P.R. 380/2001) che cita *“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”*.

## **ART. 77 - AREA CORTILIVA**

La sistemazione dell'area cortiliva viene lasciata di libera progettazione nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi e dei seguenti requisiti:

- all'interno dell'area relativa al fabbricato vi siano due accessi, uno per la Polizia Municipale e uno per la Croce Rossa Italiana rispettivamente da via S. Luigi e da via S. Pietro; entrambi siano dotati di dispositivo per la limitazione degli accessi (ad es. con sbarra automatizzata controllata con spira);
- siano previsti alcuni stalli sosta riservati ai mezzi in servizio per i due

corpi nelle relative aree riservate;

- siano predisposti arredi tali da facilitare il posteggio di velocipedi;
- lungo i confini siano previste piante con portamento colonnare o, meglio, siepi di essenze che possano essere mantenute in forma obbligata;
- lungo la ciclabile posta su via S. Pietro non siano piantumate essenze che possano perdere frutti;
- in corrispondenza dell'area interessata dall'interrato siano evitate le piantumazioni;
- si limitino il più possibile zone che potenzialmente possano rappresentare anfratti o nascondigli.
- si noti che il collettore fognario proveniente da via San Matteo dovrà essere deviato in direzione di via San Pietro come indicato nell'elaborato U0.

## **ART. 78 – OPERE DI URBANIZZAZIONE**

Lungo via San Pietro sono attualmente presenti un percorso pedonale e una batteria di parcheggi disposti a pettine rispetto alla carreggiata stradale.

Su via San Luigi è presente solo un percorso pedonale.

In fase di progettazione è stato modificato il percorso pedonale allargandolo fino alla larghezza di 2,50 m e consentendo il completamento del percorso ciclo-pedonale previsto lungo via San Pietro

Di conseguenza i parcheggi su via San Pietro verranno riposizionati, spostandosi verso l'asse stradale.

Lungo via San Luigi verrà effettuato l'inserimento di nuovi stalli sosta, anch'essi a pettine ed arretrati rispetto al percorso pedonale.

I passi carrai attualmente esistenti verranno mantenuti anche post operam

## **ART. 79 – INTERRATO**

Il piano interrato sarà destinato al posteggio ed al ricovero di attrezzature e mezzi dei due corpi.

Data la particolare natura dell'utenza e la posizione strategica del lotto, si dovrà prevedere il controllo degli accessi tramite telecamere posizionate in corrispondenza

dell' ingresso e lungo le corsie di manovra.

La separazione tra gli ambiti avverrà con portoni automatizzati e comando a distanza dotati di porta pedonale con maniglione antipanico.

L'accesso ai piani superiori sarà garantito da tre vani scala, opportunamente compartimentati, due dei quali dotati di impianto elevatore (uno per la Polizia Municipale e uno per la Croce Rossa Italiana).

Al piano interrato dovranno essere previsti locali tecnologici per gli impianti a servizio dello stabile e dovrà essere progettato un idoneo sistema per l'estinzione degli incendi.

## **ART. 80 – IMPIANTI MECCANICI**

L'opera considerata nel presente capitolato consiste nella realizzazione degli impianti meccanici a completo servizio dei locali come sopra individuati.

Gli impianti di seguito descritti risultano suddivisi per funzione:

- impianto di condizionamento- riscaldamento-ventilazione;
- impianto idrico-sanitario;

e per zone:

- Zona termica Polizia Municipale;
- Zona termica Croce Rossa Italiana;

Ciascuna zona termica è dotata di propri impianti di climatizzazione e idro-sanitari.

L'impianto di riscaldamento/raffrescamento è costituito dalle seguenti componenti :

- Sistema di produzione;
- Sistema di scambio calore e distribuzione;
- Sistema di emissione;
- Sistema di controllo;

L'impianto VMC è costituito dalle seguenti componenti:

- Macchine ventilanti con scambiatore a flussi incrociati;
- Canalizzazioni principali di M/R aria negli ambienti;
- Canalizzazioni di distribuzione ai punti di emissione;
- Elementi di emissione negli ambienti;

Il Sistema di generazione è costituito da pompe di calore VRV (a volume di refrigerante variabile – R410A) che alimentano, in espansione diretta, sia aero-evaporatori in ambiente che moduli idronici per la produzione di acqua calda destinata all'impianto di riscaldamento a pavimento e, attraverso un apposito accumulo-scambiatore, alla generazione dell'acqua calda sanitaria con integrazione da parte dell'impianto solare termico.

La potenza delle macchine verrà dimensionata in funzione dei specifici fabbisogni di riscaldamento, raffrescamento e di acqua sanitaria con rispettivi fattori di tolleranza e contemporaneità. Le macchine sono state posizionate in progetto sulla copertura in funzione del loro utilizzo ottimale.

Il sistema di emissione è costituito da terminali tipo ventil - convettori a soffitto o a parete alimentati in espansione diretta; il sistema di distribuzione VRV è del tipo a 3 tubi pertanto, tramite opportune unità di distribuzione e selezione della temperatura assegnate per zone di esposizione, è possibile avere contemporaneamente a disposizione fluido caldo e freddo. Ai suddetti terminali ad espansione diretta si affianca un impianto ad acqua di tipo radiante a pavimento alimentato a partire dai moduli idronici.

La produzione di acqua calda sanitaria avviene all'interno di specifici bollitori in scambio di calore con sistemi idronici alimentati da gruppi VRV ( vedi descrizione impianto di climatizzazione ) e da specifico impianto di integrazione a collettori solari termici posizionati in copertura. Il sistema a recupero di calore consente di produrre acqua sanitaria, in regime estivo, sfruttando il calore di condensazione .

L'impianto solare è costituito da collettori solari piani ad alta efficienza con impiego di acqua non glicolata come fluido termo-vettore e sistema di svuotamento automatico.

Per gli impianti speciali, le specifiche e i dettagli tecnici si farà riferimento alla relazione tecnica e agli elaborati allegati al presente capitolato.

## **ART. 81 – IMPIANTI ELETTRICI**

L'opera considerata nel presente capitolato consiste nella realizzazione degli impianti elettrici e speciali (tv, dati, controllo accessi, telefono) a completo a servizio dei locali come sopra descritti.

Gli impianti elettrici hanno origine dai punti di fornitura dell'ente distributore (esterni), alimentati in bassa tensione.

Dai punti di consegna si derivano le linee ai quadri generali esterni posti in apposita nicchia (Q0V, Q0C). Da detti quadri si derivano a loro volta le linee verso i quadri generali (QGBTV per il comando Polizia Municipale e QGBTC per la sede Croce Rossa), da cui verranno alimentati poi sia i relativi sottoquadri che utenze varie.

La distribuzione esterna avverrà mediante cavo uni/multipolare in EPR posato in tubazione interrata, mentre la distribuzione interna avverrà in cavo uni/multipolare in EPR posato in canale entro controsoffitto ed in cavo unipolare in PVC posato entro tubazioni sotto traccia.

Tutti gli ambienti ad uso ufficio o similare saranno di tipo fluorescente.

In conformità alla D.A.L. 156/2008 gli apparecchi saranno del tipo auto-dimmerabile, in funzione dell'illuminamento proveniente dalle finestre durante le varie ore del giorno.

Per l'illuminazione di emergenza è prevista l'installazione di un sistema con apparecchi autonomi a controllo centralizzato, realizzato con gruppo inverter all'interno delle plafoniere per l'illuminazione principale ed apparecchi specifici per l'indicazione delle vie di fuga ed uscite di sicurezza.

Sarà realizzato un impianto di illuminazione mediante apparecchi di tipo fluorescente 2x36/58W stagni installati a soffitto. L'accensione avverrà mediante sensori di presenza.

Per l'autorimessa sarà realizzato un impianto di illuminazione mediante apparecchi di

tipo fluorescente stagni installati a soffitto. L'accensione avverrà mediante sensori di presenza.

Per l'illuminazione di emergenza è prevista l'installazione di un sistema con apparecchi autonomi a controllo centralizzato, realizzato con apparecchi autonomi ed apparecchi specifici per l'indicazione delle vie di fuga ed uscite di sicurezza.

L'impianto di forza motrice sarà realizzato mediante prese 230V/10-16A / UNEL, a parete o su colonna attrezzata, ove non sia possibile la prima soluzione.

Sia per la sede della Polizia Municipale che per la sede della Croce Rossa è previsto un sistema per l'alimentazione in caso di mancanza tensione di rete, mediante gruppo UPS, alimentato a sua volta da gruppo elettrogeno (sola predisposizione gruppo elettrogeno per entrambe le sedi).

I circuiti F.M. normale e preferenziale saranno divisi e protetti separatamente.

Per gli impianti speciali, le specifiche e i dettagli tecnici si farà riferimento alla relazione tecnica e agli elaborati allegati al presente capitolato.

IL PROGETTISTA

IL RUP

L'IMPRESA